



CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Ordinanza Sindacale al fine di assicurare la fruizione collettiva del demanio marittimo di Bagheria, cd. Zona dei Francesi, con accesso dalla Via Mongerbino n.15/T.

Ordinanza Sindacale n.31 del 23/06/2021

IL SINDACO

Vista la superiore proposta di ordinanza

ORDINA

- ai residenti, ai soggiornanti e ai proprietari dell'area con accesso dalla Via Mongerbino n.15/T, di assicurare alla libera fruizione collettiva l'accesso alla battigia e al mare, nella porzione di costa denominata "Zona dei Francesi", durante la stagione estiva nelle ore diurne, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, dal 25 Giugno 2021 al 31 Ottobre 2021;
- che il libero accesso dovrà essere garantito, assicurando la continuativa apertura del cancello di accesso, senza limitazioni, nei giorni feriali e festivi;
- che l'accesso dovrà essere consentito esclusivamente a pedoni, con interdizione d'uso di qualsiasi altro mezzo a motore e non, biciclette, pattini e monopattini inclusi;
- che l'accesso al pubblico dovrà essere consentito al mero fine di raggiungere la spiaggia e la battigia, con assoluto divieto di sosta o bivacco;
- che l'utenza dovrà tenere lungo il percorso un comportamento adeguato al rispetto della quiete pubblica e degli spazi comuni attraversati, a puro titolo esemplificativo, senza schiamazzi, nè musica ad alto volume e con espresso divieto di abbandonare rifiuti;
- che sia interdetto l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da genitori ovvero da tutori o precettori od ancora da adulti che ne assumano la vigilanza ed ogni conseguente responsabilità;
- che sia vietato, durante l'intero percorso di accesso alla battigia ed alla spiaggia, l'uso di diffusori musicali e di strumenti musicali; che sia vietato, altresì, l'abbandono di qualsiasi rifiuto;
- che durante l'intero tragitto alla spiaggia sia vietato il giuoco e/o qualsiasi altra attività ludica;
- che siano vietati assembramenti durante l'intero percorso, anche nel rispetto della normativa anti "Covid 19";
- che sia vietato parlare o conversare ad alta voce, in particolare negli orari dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 14:00 alle 17:00;
- che gli animali di affezione siano tenuti al guinzaglio;
- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le sanzioni previste per Legge;

DISPONE

Che il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia vigilino sul rispetto della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso innanzi al Tar nel termine di giorni sessanta oppure al Presidente della Regione nel termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93